

4313/14

Sentenza

Ruolo Generale n. 3411 /2009



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Rosa Giordano	Presidente
dott. Giuseppe De Tullio	Consigliere
dott. Giulio Cataldi	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa con atto d'appello notificato in data 23 24.7.09

da

**VINCENZO TOMMASO FELICE MONTELLA** (MNTVCN59S18F839E),  
e **CATERINA MONTELLA** (MNTCRN63P63G812D), tutti elettivamente  
domiciliati in Lacco Ameno, corso A. Rizzoli, 110, presso lo studio dell'avv.  
Leonardo Mennella (MNNLRD76H29E329O), che li rappresenta e difende,  
per mandato a margine dell'atto di appello

APPELLANTI

contro

**NATALE**

e **ANNAMARIA**

quest'ultima anche nella qualità di

Reg. 364/09  
C. 5127/14  
Ref. 4786/14  
Rel. Cataldi

*amministratrice di sostegno di ROBERTA ROSARIA*

(  
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Centro  
Direzionale Piazza Esedra, Ed. Edilforum Is. F 10, presso lo studio dell'avv.  
Michele Liguori (LGRMHL58P14F839K), che li rappresenta e difende,  
unitamente e disgiuntamente all'avv. Tiziana Conte, per mandato a margine  
della comparsa di risposta e della comparsa di intervento di Annamaria  
nella qualità di amministratrice di sostegno di Roberta Rosaria

**APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI**

**ADELE IPPOLITO** (n. a Napoli, il 27.11.1941), elettivamente domiciliata in,  
Napoli, Piazza Eritrea, n. 3, presso lo studio degli avv.ti RAFFAELE  
TORTORIELLO (TRTRFL67T12F839U) ed ENRICO ROMANO, che la  
rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di  
costituzione con appello incidentale

**APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE**

**VINCENZO TOMMASO FELICE MONTELLA e CATERINA  
MONTELLA, quali eredi di Olimpia Felice Raucci**

Contumaci

**ADELE IPPOLITO, quale erede di Lorenzo Cantiello**

Contumace

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11925/08  
del 24.10 – 24.11.2008

Conclusioni per gli appellanti: *"in accoglimento dello spiegato appello ed in  
riforma dell'impugnata sentenza: a) rigettare la domanda, proposta dagli  
attori in primo grado, di revoca dell'atto per notaio Olga Di Zenzo del*

29.10.99, rep. N. 63989, trascritto il 16.11.1999 al n. 24278/14765, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte sopra esposte: b) condannare gli appellati *Roberto Rosaria, Corbisiero Natale e Annamaria, in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio*"

Conclusioni per gli appellati e : "l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza, allegazione, eccezione, deduzione e difesa, voglia: rigettare l'appello principale proposto dai sigg.ri *Falco Raucci Olimpia, Montella Vincenzo Tommaso Felice e Montella Caterina, in quanto generico, inammissibile ed infondato in fatto e diritto; rigettare, altresì, qualsiasi altro appello incidentale; solo in via gradata e condizionata all'accoglimento del primo motivo dell'appello principale, ritenere fondati i motivi esposti con l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza; accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per evidente simulazione assoluta, del contratto di compravendita per notur Olga Di Zenzo del 29.10.99, rep. N. 63989, trascritto il 16.11.99 al n. 24278/14765; revocare e/o adottare ogni consequenziale provvedimento in ordine al su indicato atto di compravendita; dare ogni provvedimento consequenziale e pertinente alle pronunce di cui sopra rispetto ai beni tutti oggetto del su indicato atto di compravendita; con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente gravame, oltre IVA e CA, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiori di legge per assistenza plurima e spese generali; confermare, nel resto, l'impugnata sentenza".*

Conclusioni per Adele Ippolito: "l'Ecc.ma Corte adita voglia, in riforma della sentenza impugnata: 1) dichiarare inammissibile, improponibile ed. in ogni caso, rigettare per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto ogni domanda proposta dagli originari attori, signori Roberta Rosaria Natale ed Annamaria con l'atto introduttivo del giudizio con riferimento all'atto per notaio Olga Di Zenzo del 29.10.99, rep. N. 63989, trascritto il 16.11.99 al n. 24278/14765, con ogni pronuncia consequenziale; 2) condannare gli appellati signori Roberta Rosaria Natale ed Annamaria in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio; 3) in via istruttoria, ammettere ogni richiesta all'uopo formulata da Adele Ippolito nel primo grado del presente giudizio"

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi Natale ed Annamaria, unitamente alla figlia, Roberta Rosaria, con citazione innanzi al Tribunale di Napoli del 14 - 16 ottobre 2004, sostennero di essere creditori di Lorenzo Cantiello, ginecologo, della somma di € 610.063,50, oltre interessi ed oltre il 70 % delle spese di lite, in base alla sentenza n. 4563/03 dell'11 febbraio 2003 con cui lo stesso Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento danni che essi attori avevano proposto, per i danni subiti da Roberta Rosaria al momento della nascita, a causa di un'encefalopatia ipossica, contro il Cantiello e contro la Clinica Villa Cinzia. Con il nuovo giudizio, gli attori chiesero al Tribunale di dichiarare del tutto simulato, o, in subordine, inefficace nei loro confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di vendita del 29 ottobre 1999, trascritto il 16 novembre 1999, con cui il Cantiello e la moglie

Adele Ippolito avevano alienato un appartamento di loro proprietà sito in Napoli, alla via Tasso, n. 290, int. 21, ad Olimpia Falco Raucci, coniugata in regime di comunione di beni con Antonio Montella, poi deceduto, ed al quale erano succeduti la stessa moglie, Falco Raucci, ed i figli, Vincenzo Tommaso Felice e Caterina Montella.

I convenuti si costituirono resistendo alle domande.

Istruita la causa con prove orali, intervenne volontariamente in causa la società Villa Cinzia S.r.l., condannata in solido col Cantiello nel giudizio presupposto, aderendo alle domande degli attori e chiedendo la surroga/regresso nei confronti del condebitore solidale.

Con sentenza n. 11925/08, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di revoca, dichiarando inefficace nei confronti degli attori l'atto di vendita per notaio Olga Di Zenzo del 29 ottobre 1999 con cui Lorenzo Cantiello e la moglie Adele Ippolito avevano alienato ad Olimpia Falco Raucci l'appartamento di loro proprietà sito in Napoli, alla via Tasso, n. 290, int. 21; ha respinto la domanda di surroga nei diritti degli attori proposta da Villa Cinzia S.r.l.; ha condannato in via solidale tra loro Lorenzo Cantiello, Adele Ippolito, Olimpia Falco Raucci, Vincenzo Tommaso Felice Montella e Caterina Montella al pagamento delle spese di lite in favore degli attori; ha dichiarato irripetibili le spese sostenute da Villa Cinzia S.r.l.; ha ordinato al Conservatore dei RR.II. di annotare la sentenza con esonero da responsabilità.

Per la riforma della sentenza hanno proposto appello Olimpia Falco Raucci ed i suoi figli, eredi di Antonio Montella, Vincenzo Tommaso Felice e Caterina.

Hanno resistito, spiegando appello incidentale condizionato, Natale

ed Annamaria quest'ultima poi intervenuta anche quale

amministratrice di sostegno di Roberta Rosaria

Appello incidentale hanno spiegato, altresì, Lorenzo Cantiello ed Adele Ippolito.

Il giudizio è stato interrotto una prima volta a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso di Olimpia Falco Raucci, ed una seconda volta a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso di Lorenzo Cantiello.

Dopo le riassunzioni, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, è stata posta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

§ 1. Il Tribunale ha esaminato, innanzitutto, la domanda di simulazione.

Dopo aver dato atto del fatto che gli attori risultavano creditori (almeno sotto il profilo del *fumus*) di Lorenzo Cantiello in forza della sentenza di condanna a suo carico emessa dallo stesso Tribunale di Napoli l'11 febbraio 2003; e dopo aver evidenziato che dal rogito notariale emergeva che l'immobile dei convenuti era stato alienato al prezzo di £. 257.000.000, di cui £. 100.000.000 pagati in contanti e la rimanente parte scomputata con la mancata percezione per alcuni anni, da parte dell'acquirente, dei canoni di locazione dell'immobile, rimasto nella disponibilità dei venditori stessi; il Tribunale ha, innanzitutto, evidenziato la discrasia tra tale prezzo di vendita ed il valore di mercato dell'epoca dell'appartamento, stimato -- sulla scorta di perizie di parte ritenute attendibili -- tra £. 1.500.000.000 e £. 1.650.000.000.

Tuttavia, pur ritenendo che il prezzo di vendita fosse irrisorio, e pur sottolineando l'anomalia rappresentata dal fatto che i venditori fossero rimasti ad abitare nella casa alienata, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere simulata la vendita. A bilanciare, infatti, gli

elementi sopra citati, concorrevano, secondo il primo giudice, ulteriori aspetti:

la complessiva situazione debitoria del Cantiello, che, secondo i testi escussi, lo avevano indotto a vendere l'appartamento per far fronte ai debiti e pagare il matrimonio della figlia; la deposizione di una segretaria dello studio notarile, presso cui era stato stipulato l'atto, che aveva confermato una dazione di danaro in contanti; infine, l'esistenza di un contratto di locazione dell'1 dicembre 2002, regolarmente registrato, attestante la effettiva conclusione di un regolare contratto di locazione tra le parti dopo la scadenza del periodo di locazione "gratuito" (o meglio, il cui corrispettivo era costituito dalla parte del prezzo di vendita non versato). In assenza, poi, di ulteriori elementi per poter ipotizzare rapporti di parentela o di amicizia tra il Cantiello e la Falco Raucchi, idonei a rafforzare l'ipotesi di un accordo simulatorio, ad avviso del primo giudice la domanda principale non poteva trovare accoglimento.

Al contrario, secondo il Tribunale, risultava fondata e meritevole di accoglimento la subordinata domanda revocatoria.

Quanto all'*eventus damni*, infatti, il primo giudice ha ritenuto pacifico che il trasferimento a terzi, per un prezzo vile, di un immobile di particolare valore, risultasse idoneo a pregiudicare le aspettative dei creditori circa la possibilità di aggredire il patrimonio del proprio debitore, il quale, peraltro, sia prima che, dopo l'alienazione dell'appartamento di via Tasso aveva venduto gran parte delle sue proprietà.

Quanto, poi, all'elemento psicologico della *scientia damni*, il Tribunale ha ritenuto che il Cantiello al momento della vendita fosse a conoscenza del debito nei confronti dei sigg.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, dal momento che era già stata espletata nel giudizio presupposto la consulenza medico legale da cui

risultava la grave sua responsabilità, e dunque egli aveva certamente contezza della probabilità di una sentenza di condanna di importo notevole, vista l'entità dei danni lamentati dalle controparti. Ciò, del resto, era aggravato dalle difficoltà economiche dello stesso Cantiello, espressamente ammesse dal convenuto e confermate dai testi, dalle altre alienazioni immobiliari, e dall'irrisorietà del prezzo ricevuto.

Il Tribunale ha, poi, ritenuto sussistente anche la *scientia damni* della parte acquirente, indispensabile trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito.

Tale consapevolezza emergeva, secondo il Tribunale, dal già menzionato prezzo vile a cui era stato acquistato l'immobile, segno della consapevolezza delle difficoltà economiche in cui si trovava il venditore: dalla circostanza, emersa dalla prova testimoniale, che il Cantiello non facesse mistero delle proprie difficoltà economiche; ed infine dal fatto che quel prezzo disallineato dai valori di mercato poteva essere anche interpretato come volontà di compensare l'acquirente dal rischio di future azioni revocatorie.

Infine, il Tribunale ha respinto la domanda di surroga proposta dalla S.r.l. Villa Cintia, in assenza della dimostrazione – e neppure dell'allegazione dell'avvenuto pagamento.

§ 2. Nel proporre appello, Olimpia Falco Raucci, Vincenzo Tommaso Felice e Caterina Montella (figli della stessa Falco Raucci, e del defunto marito Antonio Montella), hanno contestato la ritenuta fondatezza dell'azione revocatoria. A loro dire, il primo giudice aveva tratto la convinzione circa la consapevolezza da parte degli acquirenti del pregiudizio arrecato ai creditori da due elementi: 1) la sproporzione in *minus* del prezzo di vendita; 2)



l'abitudine del venditore – debitore a parlare delle proprie difficoltà economiche. Entrambi tali elementi, però, a detta degli appellanti, risulterebbero inidonei a sorreggere le conclusioni raggiunte, dal momento che la valutazione in ordine al prezzo di mercato dell'immobile era stata tratta unicamente da consulenze di parte, prive di valenza probatoria; e che la pretesa abitudine del Cantiello a parlare delle proprie difficoltà economiche non valeva certo a dimostrare che anche la Falco Raucci ne fosse venuta a conoscenza.

§ 3. Anche il Cantiello, nel proporre appello incidentale, ha contestato la ritenuta sussistenza della *scientia damni* da parte sua. Ha sottolineato, a tale proposito, come al momento dell'alienazione dell'immobile sito in via Tasso non fosse stata emessa ancora alcuna sentenza di condanna nei suoi confronti; e come anzi, nel giudizio promosso contro di lui dagli attori per una pretesa responsabilità professionale, egli avesse rivendicato il proprio corretto e diligente comportamento.

§ 4. Dal canto suo, anche Adele Ippolito ha proposto appello incidentale per i medesimi argomenti spiegati dal Cantiello, cui ha aggiunto il rilievo secondo il quale l'eventuale *scientia damni* poteva essere ipotizzata a carico del proprio coniuge, ma non certo a suo carico, dal momento che ella non risultava debitrice dei sigg.ri e né a conoscenza di situazioni che potessero anche solo astrattamente giustificare una partecipazione alla vicenda presupposta.

§ 5. Nel resistere all'avverso gravame, i coniugi e, anche in nome e per conto della figlia minore, hanno innanzitutto evidenziato come gli appellanti principali non avessero impugnato tutte le autonome ragioni

poste dal primo giudice a fondamento della decisione; hanno, comunque, contestato nel merito la fondatezza dell'impugnazione; hanno, a propria volta, spiegato appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale e/o all'accoglimento dei motivi di appello formulati dagli altri appellati/appellanti incidentali, sostenendo l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione assoluta.

§ 6. Preliminarmente, occorre prendere posizione circa un rilievo di carattere processuale sollevato dalla difesa degli appellati e in comparsa conclusionale.

Gli appellati evidenziano che, dopo la morte dichiarata in giudizio di Olimpia Falco Raucci e del conseguente provvedimento di interruzione, a seguito della rituale notificazione dell'atto di riassunzione, gli eredi dell'originaria convenuta, Vincenzo Felice Tommaso e Caterina Montella, seppur già costituiti in proprio, non si sono ricostituiti anche nella nuova qualità di eredi della defunta madre; e che, dopo la morte dichiarata in giudizio di Lorenzo Cantiello e del conseguente provvedimento di interruzione, a seguito della rituale notificazione dell'atto di riassunzione, l'unica erede dell'originario convenuto, Adele Ippolito, seppur già costituita in proprio, non si è ricostituita anche nella nuova qualità di erede del defunto marito. Da ciò la conseguenza, a loro dire, del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti degli eredi di Olimpia Falco Raucci e dell'erede di Lorenzo Cantiello.

L'assunto non è divisibile.

Benchè non manchino pronunce di segno non del tutto omogeneo, da un'analisi della giurisprudenza di legittimità può trarsi il principio della

irrelevanza di eventuali vicende anomale che concernano gli eredi di una parte deceduta, allorchè tali eredi fossero già presenti, ad altro titolo, nel giudizio. Così, da un lato Cass. Sez. 1, 23 maggio 2008, n. 13411 del 23/05/2008, afferma che *"nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quale erede di altro soggetto, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, ove la stessa sia già costituita in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale"*; dall'altro, e soprattutto, Cassazione Sez. 3, 30 settembre 2008, n. 24331 (che a sua volta richiama Cass. 6867/1996 e Cass. 3963/1998), chiarisce che *"la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto"*.

Dunque, se gli eredi di Olimpia Falco Raucci e l'erede di Lorenzo Cantiello vanno dichiarati contumaci in tale loro qualità, ciò non vuol dire che sia passata in giudicato la pronuncia resa nei confronti dei loro danti causa, a suo tempo debitamente impugnata.

§ 7. Nel merito, l'appello principale, e quelli incidentali proposti dal Cantiello e da Adele Ippolito, sono infondati e vanno respinti.

§ 7.1. Gli appellanti principali si dolgono, in buona sostanza, di un'errata valutazione da parte del primo giudice degli elementi probatori raccolti, e di

un conseguente errato accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. Tali errori avrebbero indotto il giudice a ritenere sussistente la *scientia damni* in capo agli acquirenti, pur in assenza dei presupposti di legge.

Innanzitutto, gli appellanti negano che – come sostenuto dagli originari attori e condiviso dal primo giudice – sussista un'eclatante sproporzione in *minus* tra il prezzo di vendita (che ammonterebbe a complessive £. 257.250.000) e l'effettivo valore dell'appartamento di via Tasso venduto dai coniugi Cantiello ed Ippolito ad Olimpia Falco Raucci, coniugata in regime di comunione dei beni con Antonio Montella; sproporzione da cui il Tribunale ha tratto uno degli elementi di convincimento a proposito della consapevolezza in capo all'acquirente della lesione degli interessi dei creditori.

Ora, è vero che il primo giudice ha fatto riferimento, per indicare il valore effettivo dell'immobile all'epoca della compravendita, a due perizie di stima commissionate dagli attori, che indicano un prezzo di mercato compreso tra £. 1.500.000.000 e £. 1.650.000.000; ed è altrettanto vero che la valenza probatoria di perizie di parte è, in generale, assai limitata. Ma, a ben vedere, il Tribunale ha implicitamente fatto riferimento a dati notori, nella parte in cui ha spiegato che si trattava di unità immobiliare molto ampia ed ubicata in una nota zona residenziale napoletana. E', infatti, un dato di comune esperienza che le abitazioni site nella zona collinare di Napoli (l'immobile è sito nella parte alta e maggiormente panoramica di via Tasso; in un fabbricato di buon livello architettonico, come si evince dalle foto in atti; ha una superficie di circa 200 mq. per 10 vani catastali) avevano nel '99 valori di mercato certamente di molto superiori a quelli denunciati nel rogito; e poco importa determinare con precisione se un attendibile valore di mercato fosse di £.

1.000.000.000 o di £. 1.500.000.000 o addirittura ancora più elevato: ciò che conta, infatti, è rilevare la sicura ed inoppugnabile palese sproporzione tra il valore del cespite ed il prezzo dichiarato della vendita (prezzo che, peraltro, sarebbe stato corrisposto con ben strane modalità, vale a dire £. 100.000.000 in contanti e la rimanente parte attraverso la concessione in uso gratuito per quattro o cinque anni agli stessi venditori, che solo in epoca successiva avrebbero stipulato un regolare contratto di affitto).

Si dolgono, poi, gli appellanti principali che il primo giudice abbia ritenuto la consapevolezza in capo alla Falco Raucci della possibile lesione dei creditori dell'alienante sulla base della circostanza che alcuni testimoni avessero riferito che il dottore parlava tranquillamente delle proprie difficoltà economiche: a loro dire, infatti, la circostanza riferita dai testimoni non poteva valere a far ritenere che anche all'acquirente fossero state palesate le presunte difficoltà economiche del venditore.

Tale aspetto della motivazione pare, effettivamente, poco persuasivo. Ma il Tribunale ha sottolineato anche un altro aspetto, per nulla considerato dagli appellanti principali, vale a dire che il prezzo vile poteva esso stesso costituire un modo per compensare l'acquirente del rischio di una possibile azione revocatoria al quale ella si esponeva con piena coscienza.

Più in generale, ritiene questa Corte che i dati della compravendita in oggetto presentino tali anomalie che, pur volendo ritenere come fatto dal primo giudice – che la stessa non sia completamente simulata, è praticamente impossibile ipotizzare che un acquirente di sia pur minima accortezza non abbia valutato l'assoluta abnormalità del prezzo di vendita; e non abbia quanto meno ipotizzato che quell'alienazione tanto sospetta celasse, in realtà,

l'intento da parte del venditore di sottrarre il proprio patrimonio a pretese dei creditori. E ciò anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale. (cfr. ad es. Cassazione. sez. I, 5 luglio 2013 n. 16825) secondo cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (salva l'ipotesi di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito).

§ 7.2. Parimenti infondati appaiono, poi, gli appelli incidentali proposti dal defunto dott. Cantiello e dalla di lui moglie, ed erede, Adele Ippolito. Questi hanno sottolineato come neanche da parte loro vi potesse essere, al momento dell'alienazione, la *scientia damni*, dal momento che il credito fatto valere dai sigg.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ era ancora *sub iudice*, ed era fortemente contestato dal dott. Cantiello; la Ippolito, poi, dal canto suo, ha evidenziato come ancor più insostenibile apparisse la sua consapevolezza della posizione creditoria degli odierni appellati, essendo ella del tutto estranea ai rapporti da cui quei pretesi crediti erano scaturiti.

Ebbene, è del tutto evidente che il dott. Cantiello fosse perfettamente a conoscenza delle ragioni creditorie avanzate dai sigg.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ essendo stato, da costoro, convenuto in giudizio sin dal 1993, ed essendo stata, ~~esistita~~ <sup>esistita</sup> la consulenza tecnica, che ne evidenziava le responsabilità, ed il suo supplemento, depositati sin dal 1997; e non è ipotizzabile che la di lui moglie, Adele Ippolito, non fosse stata avvertita dal marito di una circostanza di così grave impatto sulla vita familiare (e la consapevolezza della Ippolito, del resto, la si può ben desumere proprio dall'avvenuta vendita dell'immobile in oggetto per il già citato prezzo assolutamente lontano dall'andamento del mercato, altrimenti del tutto inspiegabile da parte sua).

§ 8. In definitiva, sia l'appello degli acquirenti dell'immobile, sia quelli incidentali dei venditori vanno respinti, il che esonera dall'esame dell'appello incidentale condizionato sollevato dai sigg.ri e , che resta assorbito.

I soccombenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014. Rispetto alla nota specifica prodotta in atti dal difensore dei sigg.ri e

che di tali spese si è dichiarato anticipatorio, va però precisato che:

le spese di registrazione della sentenza di primo grado non possono essere ricomprese nella liquidazione di quelle del presente grado; il presente grado non ha avuto una fase istruttoria, per cui i relativi compensi non possono essere riconosciuti; lo scaglione di valore deve essere quello per le cause di valore indeterminato alto (sino ad € 260.000,00, discutendosi dell'inefficacia di un contratto, e non dell'entità del credito degli attori in revocatoria);

l'aumento in ragione di 1/3 ai sensi dell'art. 4 (non 2) ottavo comma, per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa è rimesso ad una valutazione discrezionale, che nel caso di specie non può condurre all'invocato incremento, attesa la complessità della vicenda; non è giustificato l'aumento per assistenza plurima di più parti, attesa la assoluta coincidenza della posizione degli assistiti, mentre va riconosciuto un aumento in ragione del 40 % per la pluralità di controparti.

*P.Q.M.*

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta gli appelli, principale ed incidentali, proposti contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11925/08 del 24.10 - 24.11.2008;

condanna Vincenzo Tommaso Felice e Caterina Montella, in proprio e quali eredi di Olimpia Falco Raucci, ed Adele Ippolito, in proprio e quale erede di Lorenzo Cantiello, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado in favore di Natale ed Annamaria e, quest'ultima anche in qualità di amministratrice di sostegno di Roberta Rosaria .

liquidate in complessivi € 15.769,15, di cui € 450,00 per spese, € 13.321,00 per compensi ed € 1.998,15 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Napoli, il 28/10/2014

Il Cons. Est.

Il Presidente  
*[Signature]*

